



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

IX LEGISLATURA

INTERROGAZIONE

N. 1124

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DA SCI DI FONDO, IN LOCALITA' CAMPO DELL'OSSO (COMUNE DI SUBIACO) – CAMPAEGLI (COMUNE DI CERVERA DI ROMA), NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) MONTI SIMBRUINI ED ERNICI.

Presentata dal Consigliere: BONELLI.



**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo



Al Presidente del Consiglio Regionale

Interrogazione urgente a risposta scritta

Oggetto: Realizzazione di una pista da sci di fondo, in località Campo dell'Osso (Comune di Subiaco) - Campaegli, (Comune di Cervara di Roma), nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti Simbruini ed Ernici.

Il sottoscritto Angelo Bonelli Capogruppo dei Verdi

Premesso che:

Dal giorno 2 ottobre 2012 sono stati eseguiti sbancamenti e tagli di varie essenze arboree, con ruspe e mezzi meccanici, al fine di realizzare una pista da sci di fondo in località Campo dell'Osso (Comune di Subiaco) - Campaegli, (Comune di Cervara di Roma), all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini (istituito con l.r. 8/1983) e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti Simbruini ed Ernici (ZPS IT60500008).

Lo scrivente con nota prot. n. 16659 del 9 ottobre 2012 richiedeva un intervento urgente per la verifica dei titoli autorizzativi dei lavori eseguiti, ai seguenti Enti: Commissario Straordinario e Direttore del Parco Naturale Regionale Monti Simbruini; Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato; Sindaco del Comune di Cervara di Roma; Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Lazio; Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Regione Lazio; Area Conservazione Natura e Foreste Regione Lazio; Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Regione Lazio.

Il Comune di Cervara con nota prot. 1203 del 10 ottobre 2012, comunicava che codesto Comune partecipa al progetto relativo al tracciato stradale/pista di fondo nel Comune di Cervara di Roma in località Campo dell'Osso- Campaegli, unitamente al Comune di Subiaco il quale ha funzione di Comune Capofila e pertanto la nota è stata trasmessa per competenza all'ufficio tecnico del Comune di Subiaco.



**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo

Il Comune di Subiaco con nota del 11 ottobre 2012 prot. 12525 comunicava allo scrivente nonché agli indirizzi di cui alla mia nota prot. n. 16659 del 9 ottobre 2012, che non erano in corso opere di apertura di nuove piste e che i lavori in oggetto erano stati eseguiti in base ai seguenti titoli autorizzativi:

1. Autorizzazione vincolo idrogeologico n. B2653 del 04/08/2004;
2. Parere di congruità relativo al nulla osta prot. n. 988 del 24/03/2003 rilasciato dall'ente Parco Monti Simbruini;
3. Nulla osta Parco Regionale Monti Simbruini prot. 842 del 24/02/2005;
4. Pronuncia di Valutazione di Incidenza prot. n. 34845/2°/04 del 08/03/2005.

Il Comune di Cervara di Roma con nota del 11 ottobre 2012 pro. n. 1216/b comunicava allo scrivente nonché agli indirizzi di cui alla mia nota prot. n. 16659 del 9 ottobre 2012, che l'amministrazione comunale aveva provveduto a far verificare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando della Polizia Locale, la regolarità dei lavori e la verifica presso gli uffici Comunali di Subiaco, ed ai relativi Enti ed Uffici in indirizzo, la validità e l'acquisizione dei pareri necessari per la prosecuzione dei lavori ed adottare, se necessario, tutti gli adempimenti di legge.

Il Commissario Straordinario e il Direttore f.f. del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini con nota del 15 ottobre 2012 prot. 3671 convocavano una riunione il giorno 8 novembre 2012 presso il Parco in riferimento alle richieste di chiarimenti tecnici-amministrativi sollevati dalla nota prot. n. 16659 del 9 ottobre 2012 inviata dal sottoscritto.

Il Dirigente dell'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Regione Lazio con nota prot. DA/08/12/443696 del 16 ottobre 2012 comunicava allo scrivente che non risultava alcuna istanza, né Nulla Osta ai sensi del R.D.L. 3267/1923 Vincolo Idrogeologico relativo ai lavori in oggetto.

Il Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Roma con nota del 18 ottobre 2012 prot. 19167, comunicava al Sindaco di Cervara di Roma e al sottoscritto l'esito del sopralluogo con i tecnici del Comune di Cervara.

Il Dirigente dell'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Regione Lazio con nota prot. DA/08/12/451452 del 19 ottobre 2012 comunicava allo scrivente che esisteva un vecchio Nulla Osta con Determina n. 11284 del 21/07/2004 che ha come oggetto: Nulla Osta per la realizzazione piste da sci in località Campo dell'Osso – Campaegli. Non risultano, invece, nuove richieste di Nulla Osta al vincolo idrogeologico sull'intervento denominato "Tracciato stradale/piste di fondo nel Comune di Cervara di Roma in località Campo dell'Osso – Campaegli;

Il Direttore f.f. del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini con nota del 23 ottobre 2012 prot. 3806 comunicava allo scrivente che a quella data l'ultimo Nulla Osta rilasciato, è quello in data 24/05/2005 prot. n. 842, successivamente non risultano dall'Ente Parco altri Nulla Osta in merito.



**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo

Il Comune di Cervara di Roma con nota del 27 ottobre 2012 pro. n. 1296 comunicava allo scrivente in merito al sopralluogo congiunto con il Corpo Forestale distaccamento di Arsoli, che fornirà a seguito degli accertamenti in atto, la relativa documentazione durante la riunione tecnico-amministrativa organizzata presso la sede del Parco dei Monti Simbruini per il giorno 8 novembre 2012.

Il Direttore f.f. del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini con nota del 5 novembre 2012 prot. 4069 comunicava allo scrivente ed agli altri Enti interessati che: "... a seguito di ricerche tecniche effettuate dai nostri uffici, nonché da contatti con gli uffici regionali, è stata affrontata la problematica in parola che allo stato necessita di alcuni riscontri, con la presente si ritiene di dover annullare la convocazione dell'incontro in parola, precisando che sarà nostra cura valutare l'opportunità per una nuova convocazione".

Considerato che:

Il Direttore Regionale della Direzione Ambiente e il Dirigente dell'Area Difesa Suolo e Concessioni Demaniali della Regione Lazio con nota prot. n. 519354 del 29 novembre 2012, indirizzata ai seguenti Enti ed Uffici: Direttore dell'Ente Parco Regionale Naturale Monti Simbruini; Sindaco del Comune di Cervara di Roma; Sindaco di Subiaco; Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale del Lazio; Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Roma; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di RM, FR, LT, RI e VT, in merito alla realizzazione dei lavori in oggetto, afferma:

"...il lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta, durante il quale è stato disposto il sequestro ed il dissequestro del cantiere e tutte le considerazioni sopra esposte, portano questa Direzione Regionale ad esprimere forti dubbi sulla validità degli atti autorizzativi.

Per tali motivi si invitano i Comuni di Subiaco e Cervara di Roma, a voler sospendere immediatamente ogni attività di cantiere, al fine di effettuare adeguati chiarimenti, peraltro sollecitati anche dagli enti competenti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, utili a chiarire dubbi emersi, invitando, altresì, tutti gli Enti in indirizzo a voler provvedere, con cortese sollecitudine, alla verifica della validità degli atti".

Considerato che:

il Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente, con nota prot. 202071 del 13 ottobre 2009 a firma congiunta con il Direttore e il dirigente dell'Area legislativa, contenzioso e conferenza dei servizi della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio, avente oggetto:



**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo

“Parere in merito alla validità temporale del parere di competenza dell’Ente Parco”, indirizzata al Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, precisa:

“Ne deriva che il nulla osta dell’ente di gestione del parco avente il piano di assetto approvato deve tenere conto anche della normativa paesaggistica: in particolare per quanto attiene alla durata del provvedimento, trova applicazione l’art. 146, comma 4, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisce che l’autorizzazione ha una validità di cinque anni.

Conseguentemente, anche il c. d. “rinnovo” del nulla osta che assorbe l’autorizzazione paesistica segue la normativa che disciplina quest’ultima; al riguardo, si evidenzia che il codice Urbani non prevede il “rinnovo” dell’autorizzazione paesaggistica, inteso come atto che tende a prorogare nel tempo la validità del provvedimento scaduto e non ancora portato ad effetto. Al contrario, l’art. 146 comma 4, dispone espressamente che: “L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”.

Pertanto, una volta decorso il termine quinquennale, qualora l’interessato non abbia ancora realizzato l’opera autorizzata deve richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica, soggetta alla normativa vigente al momento della nuova richiesta; di conseguenza, anche il nulla osta dell’Ente parco nel quale è assorbita l’autorizzazione paesaggistica cessa di avere validità ed efficacia con l’infruttuoso decorso del termine, e l’interessato che non ha ancora realizzato gli interventi assentiti può solo richiedere un nuovo nulla osta”.

Tutto ciò premesso e considerato,

**Interroga il Presidente della Giunta regionale e gli
Assessori all’Ambiente e alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica**

Per sapere:

Se intendano verificare urgentemente la validità e l’efficacia delle autorizzazioni, pareri e nulla osta relativi ai lavori in oggetto, con le disposizioni attualmente vigenti previste dal Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dalla Legge 6 dicembre 1997, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, nonché con le norme relative al vincolo idrogeologico ex regio decreto-legge n. 3267/23;

Quali provvedimenti urgenti intendano adottare per il ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta relativi ai lavori in oggetto abbiano perso validità ed efficacia, risultando quindi i suddetti lavori abusivi.

Angelo Bonelli